

Edward Evans

**Processi e pena di morte
contro gli animali**

saggio

Titolo originale in lingua inglese:
*The criminal prosecution and
capital punishment of animals*

L'opera originale in lingua inglese
di Edward Evans (1831-1917)
è disponibile in pubblico dominio.

Traduzione italiana e annotazioni integrative:
© 2024 Gianluca Turconi.
Tutti i diritti riservati.

Introduzione

Il presente volume è il risultato della revisione e dello sviluppo di due saggi intitolati “Bugs and Beasts before the Law” (Insetti e bestie di fronte alla legge) e “Modern and Mediæval Punishment” (Punizione moderna e medievale), apparsi su *The Atlantic Monthly*. Da allora l’autore ha raccolto una grande quantità di materiale aggiuntivo sull’argomento che è stato discusso anche da altri scrittori in diverse pubblicazioni, le più importanti delle quali sono *Thierstrafen und Thierprocesse*¹ del professor Karl von Amira (Innsbruck, 1891), *Bestie Delinquenti* di Carlo d’Addosio (Napoli, 1892) e *Thierprocesse in der Schweiz*² di G. Tobler (Berna, 1893), ma in nessuna di queste opere, eccetto la prima, ci sono importanti affermazioni di fatti o citazioni di casi in aggiunta a quelli riportati nei saggi già citati per i quali lo scrivente è stato in gran parte debitore, quanto nelle ampie e preziosissime ricerche di Berriat-Saint-Prix e M. L. Ménebréa, e del *Consilium Primum* di Bartholomew Chassenée, citati nella bibliografia allegata. Il professor Von Amira è un giurista molto distinto e straordinariamente acuto e tratta la questione esclusivamente da un punto di vista giurisprudenziale. Il suo obiet-

1 “Pene e processi su animali”.

2 “Processi su animali in Svizzera”.

tivo principale è quello di scoprire qualche principio generale con cui spiegare questi strani fenomeni e, quindi, di assegnare loro il giusto posto e il vero significato nell'evoluzione storica dell'idea di giustizia e dei metodi per raggiungerla attraverso la procedura legale.

Von Amira traccia una netta distinzione tecnica tra *Thierstrafen* e *Thierprocesse*; le prime erano punizioni capitali inflitte da tribunali secolari a maiali, mucche, cavalli e altri animali domestici come pena per l'omicidio; i secondi erano procedimenti giudiziari istituiti dai tribunali ecclesiastici contro ratti, topi, locuste, tonchi e altri parassiti per impedire che divorassero i raccolti e per espellerli da frutteti, vigneti e campi coltivati mediante esorcismi e scomuniche. Gli animali al servizio dell'uomo potevano essere arrestati, processati, condannati e giustiziati come qualsiasi altro membro della sua famiglia; non era quindi necessario convocarli in tribunale a un'ora precisa per rispondere della loro condotta, rendendoli così, in senso stretto, parte in causa, perché l'autorità di pubblica sicurezza li aveva già presi in carico e consegnati alla custodia del carceriere.

Gli insetti e i roditori, invece, i quali non erano soggetti al controllo umano e non potevano essere catturati e imprigionati dalle autorità civili, richiedevano l'intervento della Chiesa e l'esercizio delle sue funzioni soprannaturali per costringerli a desistere dalle loro devastazioni e a ritirarsi da tutti i luoghi dedicati alla produzione di cibo umano. L'unico metodo possibile per fermare le devastazioni di questi sciami di creature nocive era quello di ricorrere all'"aiuto metafisico" e di espellerli o sterminarli con evocazioni e maledizioni sacerdotali. Il fatto che fosse consuetudine catturare diversi esemplari dei colpevoli e portarli davanti alla sede della giustizia, per poi metterli solennemente a morte mentre veniva pronunciato l'anatema, dimostra che questo modo sommario di trattare sarebbe stato applicato a tutti loro, se fosse stato possibile farlo.

In effetti, a volte si cercava di liberarsene fissando una taglia sulla loro testa, come nel caso della piaga delle cavallette a Roma nell'880 d.C., quando fu offerta una ricompensa per il loro sterminio, ma essendo tutti gli sforzi in questa direzione inutili, a causa della rapidità con cui si propagavano, si ricorreva agli esorcismi e alle aspersioni con l'acqua santa.

D'Addosio parla delle azioni intentate contro gli animali domestici per omicidio come di procedimenti penali e di quelle intentate contro gli insetti e i parassiti per il danno arrecato ai frutti del campo come di processi civili, tuttavia quest'ultima denominazione non è corretta nel senso proprio del termine, poiché queste azioni non erano azioni per il risarcimento dei danni alla proprietà, bensì avevano esclusivamente un carattere preventivo o proibitivo. Il processo giudiziario era preliminare alla pronuncia della maledizione ed essenziale per la sua efficacia. Prima di emanare una scomunica, l'intero apparato giudiziario veniva messo in moto per stabilire la colpevolezza degli accusati che venivano quindi ammoniti e minacciati e, in caso di ostinazione, colpiti con l'anatema *maranatha*³ e destinati alla distruzione totale. Come per tutti i divieti, gli incantesimi, gli esorcismi, le evocazioni, l'omissione di una qualsiasi formalità viziava l'intera procedura e, rompendo l'incantesimo, privava la maledizione o l'interdizione della sua virtù occulta. Il tuono ecclesiastico sarebbe stato così privato del suo fulmine fatale e ridotto a un mero rumore vuoto, l'esplosione innocua di una cartuccia a salve.

- 3 L'anatema *maranatha* è una formula liturgica che combina due termini: "anathema" – dal greco antico "offerta a Dio" che nel tempo assunse un significato più negativo, come "maledizione" o "proscrizione" – e "maranatha", dai termini aramaici "māran" (Signore) e "athā" (è venuto) che combinati formano "Il Signore è venuto". L'origine di questa formula risale al IV secolo d.C., quando la Chiesa cristiana utilizzava "maranatha" come espressione aramaica per indicare la fede nella venuta di Gesù Cristo.

La Chiesa non è stata del tutto coerente nelle sue spiegazioni di questi fenomeni. In generale, si presume che gli sciami di insetti divoratori e altri parassiti nocivi siano stati inviati su istigazione di Satana (*instigante sathana, per maleficium diabolicum*), e vengono denunciati e disprezzati come insidie del diavolo e dei suoi accoliti (*diaboli et ministrorum insidias*); oppure sono trattati come creature di Dio e agenti dell'Onnipotente per la punizione dell'uomo peccatore; da quest'ultimo punto di vista ogni sforzo per sterminarli con mezzi naturali sarebbe considerato una sorta di sacrilegio, un empio tentativo di fare guerra all'Essere Supremo e di opporsi ai suoi disegni.

In entrambi i casi, sia che si trattasse di emissari di un demone malvagio sia di una Divinità iraconda, l'unica via di soccorso appropriata e consentita era quella degli uffici della Chiesa, i cui vescovi e altri ecclesiastici erano autorizzati a eseguire le evocazioni e le maledizioni o a prescrivere le penitenze e le propiziazioni necessarie a produrre questo risultato. Se gli insetti erano strumenti del demonio, potevano essere cacciati in mare o banditi in qualche regione arida, dove sarebbero miseramente morti; se, invece, erano riconosciuti come ministri di Dio, divinamente delegati a flagellare gli uomini per promuovere la pietà, sarebbe stato opportuno, dopo che avessero compiuto la loro missione, farli ritirare dai campi coltivati e assegnare loro un luogo dove potessero vivere comodamente senza recare danno agli abitanti. I documenti contengono esempi di entrambi i tipi di trattamento.

La pena di morte veniva inflitta agli animali domestici anche come protezione contro gli spiriti maligni. Non si riteneva che un maiale o un toro omicida fosse necessariamente l'incarnazione di un demone – anche se eminenti autorità sostenevano, come mostreremo nel presente lavoro, che tutte le bestie e gli uccelli, così come gli esseri striscianti, fossero diavoli sotto mentite spoglie – ma si supponeva che l'omici-

dio, se lasciato impunito, fornisce l'occasione per l'intervento dei diavoli che in tal modo erano in grado di prendere possesso sia delle persone sia dei luoghi. Questa credenza era prevalente nel Medio Evo ed è tuttora insegnata dalla Chiesa cattolica. In un volumetto intitolato *Die Verwaltung des Exorcistats nach Massgabe der römischen Benedictionale*, la cui edizione riveduta e ampliata è stata pubblicata a Stoccarda nel 1893 a uso dei sacerdoti come manuale di istruzione per l'esecuzione degli esorcismi, il reverendo autore, il dott. Theobald Bischofberger, afferma che un luogo in cui sia stato commesso un omicidio o un altro crimine efferato, se tale crimine rimanesse impunito, sarebbe sicuramente infestato dai demoni e che gli abitanti di una casa o di un altro edificio eretto su tale sito sarebbero particolarmente soggetti alla possessione diabolica, per quanto innocenti possano essere personalmente. Anzi, quanto più sono puri e pii, tanto maggiori saranno gli sforzi dei demoni per entrare e infastidirli.

Non solo gli esseri umani, ma anche tutti i capi di bestiame della loro specie e persino i volatili dell'aia sono soggetti a questo tipo di vessazioni infernali. L'infestazione così prodotta può protrarsi per secoli e, sebbene la proprietà possa passare per acquisto o eredità in altre mani ed essere detenuta in successione da un numero qualsiasi di legittimi proprietari, i demoni ne rimangono in possesso senza essere influenzati da passaggi legali. Se ogni proprietario immagina di avere un titolo esclusivo sulla proprietà, fa i conti senza la schiera dei demoni che esercitano lì il diritto di sovranità abusiva e possono essere espulsi solo dall'autorità sacerdotale.

Il dottor Bischofberger si spinge fino ad affermare che l'acquirente di un terreno deve assicurarsi che sia libero da diavoli e da debiti, altrimenti potrebbe dover soffrire più per un pegno demoniaco che per un'ipoteca o per qualsiasi altra forma di obbligazione legale. Le informazioni relative a quest'ultima possono essere ottenute presso il registro degli

atti, ma è molto più difficile accertare se le potenze infernali abbiano qualche pretesa sulla proprietà, poiché questa conoscenza può essere ricavata solo in modo inferenziale e indiretto dalle indagini sul carattere dei proprietari per molte generazioni e deve sempre basarsi su prove presuntive piuttosto che positive. Il nostro autore non esita ad affermare che le case che sono state dimora di persone pie da tempo immemorabile dovrebbero avere un valore di mercato più alto rispetto alle abitazioni di famiglie notoriamente malvagie.

Si dimostra così che la “pietà è utile” non solo “a tutte le cose”, ma anche, come erano soliti dire gli scrittori medievali, ad alcune cose in particolare che l’apostolo Paolo, nelle sue ammonizioni al “figlio Timoteo”, non si è mai sognato di indicare. Ci viene anche detto che l’*aura corrumpens* derivante dall’infestazione diabolica conferisce all’abitazione una peculiare impronta che spesso si conserva per molto tempo dopo che i demoni sono stati scacciati, tanto che le persone sensibili non possono entrare in un tale domicilio senza essere nervosamente eccitate, leggermente stordite e cadere in preda a un tremito. La mente razionale, nemica di tutte le spiegazioni soprannaturali dei fenomeni naturali, cercherebbe la fonte di tali sensazioni in un’*aura corrumpens* derivante dalla mancanza di un’adeguata ventilazione e darebbe sollievo semplicemente aprendo le finestre invece di chiamare un sacerdote con aspersioni, incensieri e benedizione dei luoghi.

Un’illustrazione lampante di questa verità è data dai frequenti casi di “bestiame stregato”. I contadini europei spesso confinavano il loro bestiame in stalle così piccole e basse che le bestie non avevano aria sufficiente per respirare. Il risultato era che poco dopo che le stalle erano state chiuse per la notte, il bestiame si eccitava e cominciava ad agitarsi, per poi ritrovarsi al mattino debole, esausto e coperto di sudore. Il contadino attribuiva questi fenomeni alla stregoneria e chiamava un esorcista che procedeva all’espulsione degli spiriti mali-

gni. Prima di eseguire la cerimonia di evocazione, apriva porte e finestre e l'ingresso di aria fresca rendeva abbastanza facile scacciare i demoni. Un veterinario tedesco che riportò diversi casi del genere, cercò invano di convincere i contadini che il problema non era dovuto alla stregoneria, ma all'assenza di condizioni igieniche adeguate e infine, disperando di poter raggiungere il suo scopo in altra maniera, disse loro che se le finestre fossero state lasciate aperte in modo che le streghe potessero entrare e uscire liberamente, i demoni non sarebbero entrati nel bestiame. Il consiglio fu seguito e l'influenza maligna cessò.

Gli antichi greci sostenevano che un omicidio, commesso da un uomo, da una bestia o da un oggetto inanimato, se non adeguatamente espiato, avrebbe richiamato le Furie e portato la pestilenza sulla Terra; la Chiesa medievale insegnava la stessa dottrina, sostituendo solo i demoni della teologia cristiana alle Furie della mitologia classica. Già nell'864 d.C., il Concilio di Worms decretò che le api che avevano causato la morte di un essere umano pungendolo, dovevano essere immediatamente soffocate nell'alveare prima di poter produrre altro miele, altrimenti l'intero contenuto dell'alveare sarebbe stato contaminato demoniacamente e quindi reso inadatto all'uso come cibo. Il miele fu dichiarato impuro e questa dichiarazione di impurità implicava la responsabilità della possessione diabolica da parte di coloro che, come Achan, "trasgredivano nella cosa maledetta". Era lo stesso orrore di aiutare e favorire i demoni e di permettere loro di estendere il loro potere sull'umanità che faceva sì che un gallo, sospettato di aver deposto il cosiddetto "uovo di basilisco", o una gallina, dedita all'infausta abitudine di cantare, venissero sommariamente messi a morte, poiché solo con tale espiazione il male poteva essere scongiurato.

Un giurista svizzero, Eduard Osenbrüggen (*Studien zur deutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte*. Schaffhau-

sen, 1868, p. 139-149), cerca di spiegare questi procedimenti giudiziari con la teoria della personificazione degli animali. Poiché solo un essere umano può commettere un crimine e quindi rendersi passibile di punizione, egli conclude che è solo con un atto di personificazione che il bruto può essere collocato nella stessa categoria dell'uomo e diventare soggetto alle stesse pene. A sostegno di questa tesi fa riferimento al fatto che nell'antichità e nel Medio Evo gli animali domestici erano considerati membri della famiglia e avevano diritto alla stessa protezione giuridica dei vassalli umani.

Nei capitolari franchi tutte le bestie da soma o i cosiddetti *juments* erano inclusi nel bando del re e godevano della pace garantita dall'autorità reale: *Ut jumenta pacem habent similiter per bannum regis*. Il *weregild* si estendeva a loro come alle donne e ai servi della gleba, sotto la copertura dell'uomo come padrone di casa e signore del maniero. Il *beste covert*, per usare l'antica fraseologia giuridica, era quindi investito di diritti umani e inferenzialmente dotato di responsabilità umane.

Secondo l'antica legge gallese, l'espiazione per l'uccisione di un gatto o di un cane appartenente a un'altra persona avveniva sospendendo l'animale per la coda, in modo che il suo muso toccasse il suolo, e poi versandovi sopra del grano fino a ricoprirne interamente il corpo. L'antica legge germanica riconosceva anche la competenza di questi animali come testimoni in alcuni casi: per esempio, in caso di furto con scasso commesso di notte, in assenza di testimonianze umane, il padrone di casa era autorizzato a presentarsi davanti al tribunale e a sporgere denuncia, portando in braccio un cane, un gatto o un gallo e tenendo in mano tre cannuce prese dal tetto come simbolo della casa.

Il simbolismo e la personificazione, applicati agli animali e agli oggetti inanimati, hanno indubbiamente svolto un ruolo importante nella legislazione primitiva, ma questo principio

non spiega la scomunica e l'anatemizzazione dei parassiti nocivi o il perseguimento penale e la pena capitale delle bestie omicide, né getta la minima luce sull'origine e lo scopo di tali procedimenti. L'affermazione di Osenbrüggen secondo cui il gallo condannato al rogo a Bâle sarebbe stato personificato come eretico (*Ketzer* in lingua tedesca) e quindi condannato al rogo, è una spiegazione inverosimile e del tutto fantasiosa. Come abbiamo già visto, lo sfortunato volatile, sospettato di aver deposto un uovo in violazione della sua natura, era temuto come una creatura anormale, infausta e quindi diabolica. La fatale *cockatrice*⁴ che si supponeva uscisse dall'uovo una volta schiuso e l'uso che si sarebbe potuto fare del suo contenuto per favorire i rapporti con gli spiriti maligni, facevano sì che tale gallo fosse temuto come un pericoloso seguace di Sua Maestà Satanica, ma nessun membro della Corte di Kohlenberg pensò mai di consegnare Chanticleer⁵ alle fiamme come coetaneo di Wycliffe o di Huss nell'eresia.

Il procedimento giudiziario contro gli animali, con la conseguente scomunica da parte della Chiesa o l'esecuzione da parte del boia, ha avuto origine nella superstizione comune dell'epoca che ha lasciato una tragica testimonianza di sé negli annali incredibilmente assurdi e atroci della stregoneria. Lo stesso codice antico che condannava alla lapidazione un bue omicida, dichiarava che una strega non doveva essere lasciata in vita e, sebbene il legislatore ebraico potesse considerare la prima disposizione principalmente come un regolamento di polizia volto a proteggere le persone dal bestiame indisciplinato, essa era, come il decreto di morte contro le

- 4 Creatura leggendaria con il corpo di un drago – o di una viverna simile a esso dotata di sole due zampe –, ma con la testa di un gallo.
- 5 Chanticleer è il nome proprio del gallo del *Roman de Renar*, un'opera letteraria medievale francese. Il termine "Chanticleer" deriva dal francese "Chanteclair" o "Chante-clair". È rinvenibile in fonti inglesi dal XII secolo.

streghe, geneticamente connessa al culto ebraico e aveva quindi un carattere essenzialmente religioso. Erano questi due paragrafi della legge mosaica che i tribunali cristiani nel Medio Evo erano soliti addurre come autorità per perseguire e punire entrambe le classi di delinquenti, anche se nell'applicarli erano indubbiamente spinti da motivi e influenzati da timori del tutto estranei alla mente del legislatore levitico. L'estensione del cristianesimo oltre i confini del giudaismo e la conversione delle nazioni gentili portarono a una sua graduale ma radicale trasformazione.

La propagazione della nuova e aggressiva fede tra i Greci e i Romani, e soprattutto tra le tribù indo-germaniche del Nord Europa, necessariamente depose, degradò e demonizzò le divinità ancestrali dei proseliti, ai quali fu insegnato da quel momento in avanti ad abiurare gli dèi dei loro padri e a denunciarli come demoni. Così lo zelo e il successo missionario, mentre salvavano le anime umane dalla perdizione senza fine, servivano anche ad allargare il regno del Principe delle Tenebre e ad aumentare il numero dei suoi sudditi e seguaci. Il nuovo convertito li vedeva con l'occhio della mente aggirarsi in luoghi oscuri, infestare le foreste e i ruscelli di montagna di giorno, avvicinarsi alle abitazioni umane di notte e aspettare l'occasione per attirarlo di nuovo al vecchio culto o per vendicarsi del suo abbandono. Ogni evento spiacevole forniva un'occasione per il loro intervento che poteva essere scongiurato o respinto solo dalle benedizioni, dagli esorcismi o dagli anatemi della Chiesa.

Le autorità ecclesiastiche erano quindi direttamente interessate a incoraggiare questa credenza superstiziosa come una delle principali fonti del loro potere ed era per questo motivo che si presumeva che le forze diaboliche fossero all'opera in ogni manifestazione avversa della natura e che fossero incarnate in ogni creatura nociva. Nessuno che sia familiare con la letteratura sull'argomento può negare che questa dottrina sia

ancora sostenuta e questa politica ancora perseguita dai vescovi e dal clero della Chiesa cattolica romana.

Oltre ai manuali e ai rituali già citati, si può consultare, per esempio, *Die deutschen Bischöfe und der Aberglaube: Eine Denkschrift*⁶ del Dr. P. Heinrich Reusch, professore di teologia all'Università di Bonn, che protesta vigorosamente contro il sostegno dato dai vescovi alle superstizioni più grossolane. Come esempi della letteratura condannata dal professore tedesco, ma approvata dai prelati e dal papa, si vedano periodici come *Monat-Rosen zu Ehren der Unbefleckten Gottes-Mutter Maria*⁷ e *Der Sendbote des göttlichen Herzens Jesu*⁸, pubblicati dai gesuiti di Innsbruck nel Tirolo.

È curioso che le più recenti e radicali teorie della pena giuridica, basate su indagini antropologiche, sociologiche e psichiatriche, sembrino oscurare e persino cancellare la linea di distinzione tra uomo e bestia, per quanto riguarda la loro capacità di commettere reati e la loro responsabilità morale per i propri misfatti. Secondo Lombroso ci sono i delinquenti nati fra gli animali, bestie che nascono criminali e che volontariamente e gratuitamente feriscono altri loro simili, violando con pervicacia e premeditazione le leggi della società in cui vivono. Così il criminologo moderno riconosce l'esistenza del tipo di malfattore caratterizzato da Jocodus Damhouder, un giurista belga del XVI secolo, come "bestia malevola per malizia interna", ma sebbene possa ammettere che la bestia abbia commesso il fatto con premeditazione e con la chiara coscienza di aver commesso un torto, non penserebbe mai di processare una simile creatura o di applicarle il principio della giustizia retributiva. Questo esempio illustra il cambiamento radicale che la teoria della pena ha subito negli ultimi tempi e l'influenza di vasta portata che ha esercitato sulla legisla-

6 "I vescovi tedeschi e la superstizione: un memoriale".

7 "Rose mensili in onore di Maria Immacolata Madre di Dio".

8 "Il messaggero del cuore divino di Gesù".

zione penale.

Nella seconda parte del presente lavoro lo scrivente richiama l'attenzione su questa importante rivoluzione nel campo della criminologia, discutendone il più concisamente possibile i tratti essenziali e indicandone la portata generale e le tendenze pratiche, nella misura in cui sono state determinate. Occorre tuttavia ricordare che, sebbene lo spirito selvaggio di vendetta che esige ardentemente sangue per sangue senza la minima considerazione delle condizioni anatomiche, fisiologiche o psicologiche da cui dipende la commissione dell'atto specifico, abbia cessato di essere il fattore di controllo nella promulgazione e nell'esecuzione dei codici penali, il nuovo sistema di giurisprudenza, basato su concezioni più illuminate della responsabilità umana, è ancora allo stato embrionale e molto lontano dall'aver elaborato una soluzione soddisfacente dell'intricato problema dell'origine e della natura del crimine e della sua giusta pena.

Nel 1386, una scrofa infanticida fu giustiziata nell'antica città normanna di Falaise e la scena fu rappresentata in affresco sulla parete ovest della chiesa della Santissima Trinità di quella città. Questo curioso dipinto non esiste più e, per quanto si possa accertare, non è mai stato inciso. Il frontespizio del presente volume non è una riproduzione dell'immagine originale, ma una sua ricostruzione in base a queste descrizioni⁹. È tratto da *L'Homme et la Bête*¹⁰ di Arthur Mangin (Parigi, 1872), le cui illustrazioni sono schizzi più o meno fantasiosi.

L'edizione iconografica della *Praxis Rerum Criminalium*¹¹ di Jocodus Damhouder (Antverpiæ, 1562) contiene all'inizio di ogni sezione un'incisione che rappresenta la perpetrazione

9 Si fa riferimento alla copertina originale dell'opera, non alla presente edizione.

10 "L'Uomo e la Bestia".

11 "Pratica delle questioni penali".

dei crimini di cui si parlerà. Quella in testa al capitolo intitolato “De Damno Pecuario” è un’immagine vivace delle lesioni che gli animali provocano e che li rendono passibili di processo penale.

La bibliografia finale, pur non pretendendo di essere esaustiva, comprende le principali opere sull’argomento. Non si è ritenuto necessario citare articoli e saggi che non sono altro che la riproposizione di altre pubblicazioni. Si tratta, per esempio, di “Criminalprocesse gegen Thiere”¹², in *Miscellen aus der neuesten ausländischen Literatur*¹³ (Jena, 1830, LXV, pp. 152-55), *Frugter af mit Otium*¹⁴ di Jörgensen (Copenaghen, 1834, pp. 216-23); de *Gli Animali sotto Processo* di Cretella, in *Fanfulla della Domenica* (Firenze, 1891, n. 65), tutti e tre basati sul tema del processo e sulle ricerche archivistiche di Berriat-Saint-Prix e Ménabréa, e “La Personification des Animaux in Helvetia”¹⁵ di Soldan, in *Monatsschrift der Studentenverbindung Helvetia*¹⁶ (VII, pp. 4-17) che è una semplice riproposizione della teoria di Osenbrüggen.

In conclusione, l’autore desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti al dottor Laubmann, direttore della *Hof- und Staatsbibliothek* di Monaco di Baviera, e agli altri custodi di quella biblioteca, per la loro uniforme gentilezza e cortesia nel mettere a sua disposizione i tesori a stampa e manoscritti affidati alla loro custodia.

12 “Processi penali contro animali”.

13 “Miscellanee della più recente letteratura straniera”.

14 “Frutti del mio ozio”.

15 “La Personificazione degli Animali in Svizzera”.

16 “Rivista mensile della confraternita studentesca Helvetia”.

Insetti e bestie di fronte alla legge

Si narra che Bartolomeo Chassenée¹⁷, illustre giurista francese del XVI secolo (nato a Issy-l'Évêque nel 1480), si sia fatto conoscere come difensore di alcuni topi, processati davanti al tribunale ecclesiastico di Autun con l'accusa di aver divorato e distrutto dolosamente il raccolto di orzo di quella provincia. Su denuncia formale presentata dalla magistratura, il funzionario o vicario vescovile che esercitava la giurisdizione in questi casi, citò i colpevoli a comparire in un determinato giorno e nominò Chassenée per difenderli.

Vista la cattiva reputazione e la notoria colpevolezza dei suoi clienti, Chassenée fu costretto a ricorrere a ogni sorta di espediente legale, a suppliche dilatorie e ad altre obiezioni tecniche, sperando così di trovare nelle maglie della legge qualche scappatoia attraverso la quale gli accusati potessero sfuggire o almeno differire e mitigare la sentenza del giudice. In primo luogo, egli sostenne che, poiché gli imputati erano

17 Il nome si scrive anche Chassanée e Chasseneux. Nel Medio Evo e ancora alla fine del XVIII secolo, l'ortografia dei nomi propri era molto incerta.

dispersi in un vasto territorio e vivevano in numerosi villaggi, una sola citazione era insufficiente a notificarli tutti; riuscì quindi a ottenere una seconda citazione, da rendere pubblica dai pulpiti di tutte le parrocchie abitate dai suddetti topi. Allo scadere del tempo considerevole trascorso prima che quest'ordine potesse essere eseguito e che la proclamazione fosse debitamente fatta, egli giustificò l'inadempienza o la mancata comparsa dei suoi clienti con la lunghezza e la difficoltà del viaggio e con i gravi pericoli che lo accompagnavano, a causa dell'instancabile vigilanza dei loro nemici mortali, i gatti, che osservavano tutti i loro movimenti e, con intenzioni malvagie, li aspettavano a ogni angolo e passaggio. Su questo punto Chassenée si rivolse a lungo alla corte, per dimostrare che se una persona viene citata a comparire in un luogo in cui non può recarsi in sicurezza, può esercitare il diritto di appello e rifiutarsi di obbedire al mandato, anche se tale appello è espressamente precluso nella citazione. Il punto fu discusso con la stessa serietà con cui si sarebbe trattato di una questione di faida familiare tra Capuleti e Montecchi a Verona o tra Colonna e Orsini a Roma.

In un periodo successivo della sua vita Chassenée si ricordò del principio giuridico così enunciato e fu esortato ad applicarlo a favore di clienti più degni della sua protezione rispetto a un'orda di roditori vagabondi. Nel 1540 fu presidente dell'assemblea giudiziaria nota come Parlamento di Provenza, in un'occasione memorabile in cui si discuteva l'iniqua misura di estirpazione dell'eresia attraverso lo sterminio dei Valdesi nei villaggi di Cabrières e Merindol. Uno dei membri del tribunale, un gentiluomo di Arles, Renaud d'Alleins, si azzardò a suggerire al presidente del tribunale che sarebbe stato estremamente ingiusto condannare questi sfortunati eretici senza concedere loro un'udienza e permettere a un avvocato di parlare in loro difesa, aggiungendo che l'eminente giurista aveva già insistito su questo diritto davanti al tribuna-

le di Autun, sostenendo che nemmeno gli animali dovrebbero essere giudicati e condannati senza che sia nominata una persona adatta a perorare la loro causa. Chassenée ottenne quindi dal re un decreto che ordinava di ascoltare gli accusati valdesi, ma la sua morte, avvenuta poco dopo, cambiò lo stato delle cose e impedì qualsiasi effetto positivo che avrebbe potuto essere prodotto da questo semplice atto di giustizia¹⁸.

Nel resoconto del processo pubblicato nel *Thémis Jurisconsulte* del 1820 (Tomo I, pagg. 194 e segg.) da Berriat Saint-Prix, su autorizzazione del celebre Jacques Auguste De Thou, presidente del Parlamento di Parigi, non è riportata la sentenza pronunciata dall'ufficiale. Ma qualunque sia stata la decisione giudiziaria, l'ingegnosità e l'acume con cui Chassenée condusse la difesa, l'erudizione giuridica che portò sul caso e l'eloquenza della sua arringa suscitarono l'interesse del pubblico e lo resero famoso come avvocato penalista e oratore forense.

Si dice che Chassenée sia stato impiegato in diversi casi di questo tipo, ma non sembra essersi conservata alcuna documentazione, anche se è possibile che giaccia sepolta negli archivi polverosi di qualche oscura città di provincia in Francia, un tempo sede di un tribunale ecclesiastico. L'intero argomento, tuttavia, è stato da lui trattato in modo esauriente in un libro intitolato *Consilium primum, quod tractatus jure dici potest, propter multiplicem et reconditam doctrinam, ubi luculenter et accurate tractatur quaestio illa: De excommunicatione animalium insectorum*¹⁹. Questo trattato – il primo di sessantanove *consilia* contenenti opinioni su varie questioni giuridiche riguardanti la proprietà e la trasmissione dei beni,

18 Cfr. Desnoyers: *Recherches*, etc. (vedi Bibliografia).

19 “Consiglio primo, che può essere definito trattato giuridico, a causa della dottrina complessa e recondita, in cui viene trattata lucidamente e accuratamente la questione: Sulla scomunica degli animali e degli insetti”.

l'eredità, i prestiti, i contratti, le doti, i testamenti e argomenti affini, e che occupa un posto particolare nella storia della giurisprudenza – fu pubblicato originariamente nel 1531, ristampato nel 1581 e nuovamente nel 1588. L'edizione a cui si fa riferimento nel presente lavoro è la prima ristampa del 1581, una copia della quale si trova presso la *Hof- und Staatsbibliothek* di Monaco di Baviera.

Questa curiosa dissertazione ebbe origine, come sembra, da una richiesta degli abitanti di Beaune al tribunale ecclesiastico di Autun di un decreto di scomunica contro alcuni insetti nocivi chiamati *huberes* o *hurebers*, probabilmente una specie di locuste o mosche del raccolto. La richiesta fu accolta e le creature nocive furono debitamente maledette. Chassenée solleva ora la questione se una cosa del genere “possa essere fatta in modo giusto e legittimo” (*sed an recte et de jure fieri possit*), e come debba essere effettuata. “La questione principale”, dice, “è se si possa ingiungere a questi insetti di ritirarsi da un luogo in cui stanno facendo danni o di astenersi dal farli, sotto pena di anatema e maledizione perpetua. E sebbene in passato non ci siano mai stati dubbi su questo punto, ho pensato che l'argomento dovesse essere nuovamente esaminato in modo approfondito, per evitare di cadere nel vizio, censurato da Cicerone (*De Officiis*. I, 6), di considerare le cose che non conosciamo come se fossero ben comprese da noi, e quindi di dare loro un assenso avventato”.

Divide il suo trattato in cinque parti o meglio discute l'argomento sotto cinque capi: “In primo luogo, per non sembrare che io parli al popolo, indicherò come si chiamano questi nostri animali nella lingua latina; in secondo luogo, se questi nostri animali possono essere convocati; in terzo luogo, se possono essere convocati dai procuratori e, se sono citati a comparire personalmente, se possono comparire per procura, quindi in quarto luogo, quale giudice, laico o ecclesiastico, è competente a giudicarli e come deve procedere

contro di loro e pronunciare ed eseguire la sentenza; in quinto luogo, che cosa costituisce un anatema e in che modo differisce da una scomunica”. Il metodo di indagine di Chassenée non è quello del pensatore filosofico che riunisce i fatti sotto leggi generali e li riconduce a cause razionali, ma combina quello del giurista che cita precedenti ed esamina testimoni, con quello del teologo che bilancia le autorità e si serve di testi invece che di argomenti. Egli evita scrupolosamente ogni speculazione psicologica o ragionamento metafisico e si limita a dimostrare che gli animali sono stati giudicati, condannati e sentenziati da tribunali civili ed ecclesiastici, e che la competenza di questi tribunali è stata generalmente riconosciuta.

Le prove documentali addotte sono tratte da una grande varietà di fonti: le scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento, i poeti e i filosofi pagani, i teologi e gli omilisti patristici²⁰, gli agiografi medievali, Virgilio, Ovidio, Plinio, Cicerone, Catone, Aristotele, Seneca, Silius Italicus, Boezio, Gregorio Magno, Pico della Mirandola, le leggi di Mosè, le profezie di Daniele e gli Istituti di Giustiniano sono tutti citati come di pari autorità. Tutto è pesce che finisce nella sua rete per la sua erudizione, sia esso salmone o riccio. Se si possono presentare dodici testimoni a favore di un’affermazione e solo due contro, la sua ragione si piega alla volontà della maggioranza e accetta la proposizione come provata. Va aggiunto, tuttavia, a suo merito, che procede in questa materia con rigorosa imparzialità e perfetta rettitudine, accetta qualsiasi prova sia a portata di mano e non cerca mai di impacchettare la scatola dei testimoni.

La sua conoscenza di autori oscuri e ormai completamente dimenticati, laici ed ecclesiastici, è immensa. Come molti studiosi del suo tempo, era prodigiosamente colto, senza essere

20 Studiosi che si occupano di testi e opere dei Padri della Chiesa ovvero i primi cristiani che hanno contribuito alla formazione della dottrina cristiana.

notevole per chiarezza o originalità di pensiero. Anzi, la vastità della sua erudizione sembra piuttosto aver ostacolato che aiutato la crescita vigorosa delle sue facoltà intellettuali. Spesso si abbandona a sottigliezze logiche così superficiali nella loro specificità che non dovrebbero ingannare il più vero imbrattatore di dialettica e il lettore è costantemente tentato di rispondere alle sue faticose argomentazioni, come lo zio Toby di Tristram Shandy rispondeva alle elucubrazioni del caporale Trim, “fischiando una mezza dozzina di battute di Lillibullero”²¹. Gli esempi che egli adduce illustrano in modo lampante la grossolana credulità di cui la mente del giureconsulto, fortemente conservatrice e legata ai precedenti, è facile preda. L’abitudine di ricercare la conoscenza e la guida esclusivamente nei documenti e nelle tradizioni del passato, nella cosiddetta “saggezza dei secoli”, lo rende particolarmente incline a considerare ogni atto ed enunciato dell’antichità come necessariamente saggio e autorevole.

A riprova del potere degli anatemi, Chassenée cita la maledizione del serpente nel giardino dell’Eden che lo costrinse a rimanere in panciulle per sempre; la maledizione di Davide sui monti di Gilboa, affinché non avessero né pioggia né rugiada; la maledizione di Dio sulla città di Gerico che fece crollare le sue solide mura davanti agli squilli di tromba e, nel Nuovo Testamento, il fico appassito di Betania. Le parole di Gesù: “Ogni albero che non porta frutti buoni sia tagliato e gettato nel fuoco”, egli le interpreta non solo come il mezzo migliore per sbarazzarsi di un elemento inutile del frutteto, ma come una condanna e una punizione dell’albero per le sue mancanze, e aggiunge: “Se dunque è permesso distruggere una cosa perché non produce frutti, tanto più è permesso maledirla, poiché la pena maggiore include la minore” (*cum si*

21 Citazione tratta da “La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo” di Laurence Sterne. Lillibullero era una marcia popolare in Inghilterra ai tempi della Gloriosa Rivoluzione del 1688.

liceat quid est plus, debet licere quid est minus).

Un professore inglese di teologia, Richard Chevenix Trench, giustifica l'appassimento del fico senza frutti sulla stessa base o, almeno, con un ragionamento simile: "Fu punito non perché era senza frutti, ma perché proclamava con la voce di quelle foglie che ne aveva; non perché era sterile, ma perché era falso". Secondo questa esegesi, fu il dire una menzogna intenzionale ad "attirare su di sé la maledizione". Il fico colpevole viene così dotato di un carattere morale e reso chiaramente consapevole del crimine per il quale ha subito la pena di morte: "Appena pronunciata la parola del Signore, un brivido di paura percorse tutte le foglie dell'albero che fu così colpito al cuore". Per quanto riguarda la colpevolezza e la punibilità dell'oggetto, il teologo moderno e il giurista medievale occupano lo stesso punto di vista; solo che quest'ultimo, con un senso giudiziario più severo, insiste sul fatto che non ci deve essere alcuna inflizione di pena fino a quando il malfattore non è stato condannato con un regolare processo e che deve godere di tutte le garanzie che le forme e i tecnicismi legali hanno posto intorno a lui e sotto le quali anche il criminale più vile ha il diritto di rifugiarsi. L'ermeneuta anglicano, al contrario, giustificherebbe la maledizione e ammetterebbe la validità dell'anatema anche se si trattasse solo dell'espressione rabbiosa di un'impazienza irragionevole delusa dal fatto di non trovare frutti nella stagione sbagliata, "perché il tempo dei fichi non era ancora".

Un esempio curioso e caratteristico delle inferenze assurde e illogiche che Chassenée deduce costantemente dai suoi testi è l'uso che egli fa del passo delle prime *Georgiche* di Virgilio, in cui il poeta osserva che "nessuna religione ci ha proibito di attingere ai corsi d'acqua per l'irrigazione, di recintare i raccolti con steccati o di tendere trappole agli uccelli", tutte cose essenziali per la buona riuscita dell'agricoltura. Ma dal diritto di catturare gli uccelli, il nostro giurista deduce il drit-

to di scomunicarli, poiché “nessuna insidia è più forte delle maglie di un anatema”. Deduzioni inverosimili e miserevoli sciocchezze di questo genere riempiono molte pagine della dissertazione del famoso giurista.

Il saggio prosegue nella
versione completa acquistabile su:

<https://www.amazon.it/dp/B0DKCWC1JN>

Per avere informazioni su altre opere dello stesso genere scritte dal traduttore, visita il seguente indirizzo:

<https://www.letturfantastiche.com/autore.html>

Indice generale

Introduzione.....	3
Insetti e bestie di fronte alla legge.....	16
Penologia medievale e moderna.....	151
Bibliografia.....	201
Autore e Traduttore.....	214